

Emendamenti approvati seduta III CCP  
del 22/02/2024  
SM

Al Presidente della III Commissione  
consiliare permanente  
Eleonora Pace

**Oggetto: Emendamenti all'atto n. 1862 *"Istituzione della giornata regionale per le mamme e i papà degli Angeli"***

- Il titolo della proposta di legge è sostituito dal seguente: *"Istituzione della "Giornata regionale per le mamme e i papà degli Angeli" a sostegno dei genitori che hanno subito la morte prematura di un figlio"*.
- Il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:  
*"1. E' istituita la "Giornata regionale per le mamme e i papà degli Angeli", da celebrare annualmente la terza domenica del mese di maggio, per sensibilizzare l'opinione pubblica mediante iniziative a sostegno dei genitori che hanno subito la morte prematura dei propri figli."*
- Al comma 2 dell'articolo 1 le parole *"causato dalla perdita dei propri Angeli"* sono sostituite dalle seguenti parole: *"dei genitori che hanno subito la morte prematura dei propri figli"*.
- Il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:  
*"1. In occasione della "Giornata regionale per le mamme e i papà degli Angeli", la Giunta Regionale promuove iniziative che possano rispecchiare le esigenze che accomunano i genitori di cui all'articolo 1, anche attraverso la realizzazione e la divulgazione di pubblicazioni e materiale informativo."*
- Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 le parole *"le associazioni del terzo settore"* sono sostituite dalle seguenti parole: *"gli enti del Terzo settore"*.
- Al comma 3 dell'articolo 2, dopo le parole *"La Giunta Regionale, con propria deliberazione,"* sono inserite le seguenti parole: *"entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,"*.
- L'articolo 4 è abrogato.

**Relazione illustrativa**

Le proposte di emendamento sono volte a recepire le osservazioni tecnico-giuridiche suggerite dagli uffici, che riguardando principalmente aspetti di qualità sistematica e redazionale del testo.

In particolare, viene specificato nel titolo della proposta di legge che la *"Giornata regionale per le mamme e i papà degli Angeli"* è istituita a sostegno dei genitori che hanno subito la morte prematura di un figlio.

Viene inoltre stabilita nel testo della proposta di legge la data di celebrazione della *"Giornata regionale per le mamme e i papà degli Angeli"*, fissata nella terza domenica del mese di maggio,

senza rinviare la definizione della data ad una deliberazione della Giunta regionale.

Viene infine previsto un termine per l'adozione della deliberazione con la quale la Giunta regionale dovrà definire le iniziative da promuovere, le modalità di intervento e i soggetti da coinvolgere.

### **Relazione tecnica**

Gli emendamenti chiariscono elementi della proposta di legge senza mutare l'impatto finanziario previsto dalla stessa proposta.

Il Consigliere regionale

PASTORELLI STEFANO

✓  
PAOLA FIORONI

✓ - ✓

Al Presidente della III Commissione  
consiliare permanente  
Eleonora Pace

**Oggetto:** Emendamenti all'atto n. 1862 *"Istituzione della giornata regionale per le mamme e i papà degli Angeli"*

- Al comma 1 dell'articolo 3 le parole *"si prevedono oneri quantificabili in"* sono sostituite dalle seguenti parole: *"si autorizza come tetto massimo la spesa di"*.
- Al comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole *"(diecimila/00)"* sono inserite le seguenti parole: *"nell'ambito della Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 01 Organi istituzionali, Titolo 1 Spese correnti"*.
- Al comma 1 dell'articolo 3 le parole *"per l'anno 2023"* sono sostituite dalle seguenti parole: *"per l'anno 2024"*.
- Al comma 3 dell'articolo 3 le parole *"la spesa di cui al comma 1, trova copertura"* sono sostituite dalle seguenti parole: *"la spesa di cui al comma 1 è quantificata e trova copertura"*.

#### **Relazione tecnico-illustrativa**

Le modifiche alla norma finanziaria, comunque propedeutiche ad una successiva verifica della corretta quantificazione e copertura finanziaria dell'onere previsto dall'atto base:

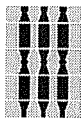
- pongono la quantificazione dell'onere previsto come tetto massimo di spesa per l'anno 2023,
- indicano la Missione e Programma dove stanziare le risorse nell'ambito del bilancio regionale corrispondente alle finalità degli interventi della proposta di legge,
- aggiornano la prima annualità di spesa all'anno corrente,
- rinviando la quantificazione dell'onere negli anni successivi alla legge di bilancio e non solo la copertura dello stesso onere, in quanto spese non obbligatorie.

Il Consigliere regionale

PASTORELLI STEFANO

PACCA FIORONI





Emendamenti approvati seduta III CCP  
del 04/04/2024  
SM

Alla c.a del Presidente della III Commissione  
consiliare permanente

Eleonora Pace

**Oggetto: Proposte di emendamenti all'atto n. 1862**

**Emendamenti all'articolo 1 all'atto n. 1862**

- La rubrica dell'articolo 1 dell'atto n. 1862 è sostituita dalla seguente: "*Oggetto*".
- Dopo il comma 2 dell'articolo 1 dell'atto n. 1862 è aggiunto il seguente comma:  
"*2 bis. In occasione della "Giornata regionale per le mamme e i papà degli Angeli", la Regione promuove eventi ed iniziative di sostegno, ricordo e commemorazione, anche in collaborazione con gli enti locali e gli enti del Terzo settore.*".

**Relazione illustrativa**

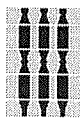
I presenti emendamenti sono coerenti con l'abrogazione dell'articolo 2 dell'atto n. 1862 ad opera dei sub-emendamenti: il primo emendamento sostituisce la rubrica dell'articolo 1, in conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 2, e il secondo emendamento introduce un comma aggiuntivo all'articolo 1, che recupera in parte i contenuti dell'articolo 2.

**Relazione tecnica**

La modifica in coerenza con l'abrogazione dell'articolo 2 e con la modifica della norma finanziaria in clausola di invarianza finanziaria, definisce il ruolo della Regione in forma di promozione di eventi e iniziative, che può essere attuata attraverso la concessione del patrocinio a titolo gratuito o del logo della Regione alle iniziative promosse da parte di enti o associazioni del terzo settore o attraverso altre forme di comunicazione istituzionale, attività che possono essere svolte senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale o degli enti locali che collaborano alla promozione delle iniziative.

**Emendamento aggiuntivo all'atto n. 1862**

- Dopo l'articolo 4 dell'atto n. 1862 è aggiunto il seguente articolo:  
"*Art. 4 bis*  
*Entrata in vigore*  
*1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.*".



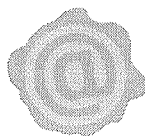
**Relazione illustrativa**

Il presente emendamento introduce la previsione dell'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione, in modo da consentire che la legge stessa entri in vigore prima della terza domenica del prossimo mese di maggio, prevista come data di celebrazione della "Giornata regionale per le mamme e i papà degli Angeli".

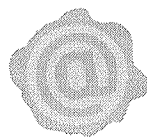
**Relazione tecnica**

L'articolo introdotto disponendo l'entrata in vigore è di carattere ordinamentale e non ha effetti finanziari.

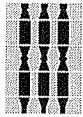
**I Consiglieri regionali**



STEFANO  
PASTORELLI  
27.03.2024  
10:20:55  
GMT+00:00



PAOLA  
FIORONI  
27.03.2024  
10:33:21  
GMT+00:00



Subemendamenti approvati seduta III CCP  
del 04/04/2024  
SM

Alla c.a del Presidente della III Commissione  
consiliare permanente

Eleonora Pace

**Oggetto: Atto n. 1862. Sub-emendamenti agli Emendamenti prot. n. 20240001548-179431/440 del 22.02.2024.**

**Sub-emendamento agli Emendamenti all'articolo 2 (Iniziative di sensibilizzazione) dell'atto n. 1862**

- Gli emendamenti all'articolo 2 dell'atto n. 1862 sono sostituiti dal seguente:  
"L'articolo 2 dell'atto n. 1862 è abrogato".

**Relazione illustrativa**

Il presente sub-emendamento elimina l'articolo 2 della proposta di legge, in quanto tale disposizione contiene previsioni che potrebbero generare nuovi oneri per il bilancio regionale, quali ad esempio la previsione della realizzazione e divulgazione di pubblicazioni e materiale informativo e la previsione in base alla quale la Giunta regionale, per promuovere le iniziative previste dalla proposta di legge, si avvale degli enti del Servizio sanitario regionale.

**Relazione tecnica**

L'abrogazione dell'articolo 2, coerentemente con la modifica della norma finanziaria in clausola di invarianza finanziaria, riduce la possibilità che si generino nuovi oneri per le amministrazioni pubbliche, abrogando l'articolo che definisce le iniziative di sensibilizzazione come intervento da attuare.

**Sub-emendamento agli Emendamenti all'articolo 3 (Norma finanziaria) dell'atto n. 1862**

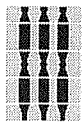
- Gli emendamenti all'articolo 3 dell'atto n. 1862 sono sostituiti dal seguente:  
"L'articolo 3 dell'atto n. 1862 è sostituito dal seguente:

*"Art. 3*

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

- 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*
- 2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza di spesa per il bilancio della Regione e delle amministrazioni pubbliche interessate."*

**Relazione illustrativa**

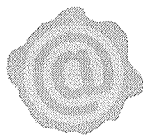


Il presente sub-emendamento è volto a riformulare l'articolo 3 della proposta di legge da norma finanziaria a clausola di invarianza finanziaria, in modo che dall'attuazione della legge non si generino nuovi oneri per il bilancio regionale e per la finanza pubblica in genere.

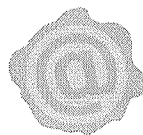
**Relazione tecnica**

La clausola di invarianza finanziaria dispone, in coerenza con le modifiche apportate al resto dell'articolo, che l'attuazione della legge avvenga senza nuovi oneri per la finanza pubblica, sostituendosi alla norma finanziaria prevista all'art.3 che quantificava e autorizzava una spesa di 10.000 euro per il primo anno di attuazione.

I Consiglieri regionali



STEFANO  
PASTORELLI  
27.03.2024  
10:20:55  
GMT+00:00



PAOLA  
FIORONI  
27.03.2024  
10:33:21  
GMT+00:00